

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 3° – Ufficio Ispettivo”

Il Presidente della Regione
Assessore ad interim
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“i controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche”*;

VISTO il D.P.Reg. 181/Area 1/S.G. del 10.11.2025 con il quale il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

VISTO il D.A. n. 70/S3/2026 del 19.02.2026, da intendersi integralmente richiamato, con cui è stato disposto l'intervento sostitutivo presso il Comune di Alimena per la definizione dei procedimenti di surroga specificamente indicati dal Vice segretario comunale, giusta nota prot. n. 94/2026 del 07.01.2026 acquisita al n. 432 del protocollo dipartimentale in pari data, il quale, a seguito dell'avvenuta presentazione di dimissioni non contestuali dei consiglieri Furca Lorella in data 24.02.2025, D'Anna Arianna in data 03.11.2025, Stella Maria Grazia in data 23.12.2025, Guarrera Marisa in data 23.12.2025, Mascellino Maddalena in data 28.12.2025 e Scelfo Pietro in data 29.12.2025, ha dichiarato surrogabili soltanto le consigliere D'Anna Arianna e Mascellino Maddalena;

VISTA la nota prot. 3450 del 03.03.2026 con la quale il Commissario ad acta ha relazionato in ordine alla impossibilità di dare esecuzione alle disposizioni impartite con il decreto di incarico;

RILEVATO che il termine previsto per la definizione dell'incarico è scaduto;

CONSIDERATO che l'ente non ha provveduto autonomamente alla definizione dei procedimenti in parola e che, pertanto, permane l'esigenza di intervenire in via sostitutiva;

RILEVATO altresì, che la surroga dei consiglieri è atto obbligatorio, ai fini della ricostituzione del *plenum* consiliare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche;

RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare l'incarico al Dr. Giuseppe Petralia componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, di cui al citato D.D.G. n. 30 del 13.2.2024, quale Commissario ad acta presso il Comune di Alimena al fine di provvedere, in via sostitutiva, all'adempimento omesso dal Consiglio comunale;

VISTO il D.A. n. 40 dell'8 giugno 2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

E' rinnovato al Dr. Giuseppe Petralia, componente del Servizio Ispettivo di questo Dipartimento, di cui al D.D.G. n. 30 del 13.2.2024, l'incarico di Commissario ad acta presso il Comune di Alimena (PA), al fine di provvedere, in via sostitutiva e con i poteri del Presidente del Consiglio Comunale alla convocazione del Consiglio comunale diffidando i signori Consiglieri comunali all'approvazione dalle proposte di surroga in premessa specificate. Qualora i Consiglieri comunali, sebbene previamente diffidati non adottassero i provvedimenti di surroga, il Commissario ad acta nominato procederà in sostituzione e con i poteri del consiglio comunale all'adozione degli atti omissi.

Art. 2

Tenuto conto della complessità dei procedimenti in questione, la durata dell'incarico è fissata nel termine massimo previsto dal medesimo art. 24 della l.r. 44/1991 decorrente dalla data di emanazione del presente provvedimento. Al fine di consentire la definizione del procedimento in presenza di documentate situazioni di particolare e specifica complessità organizzativa dell'ente, l'incarico potrà essere oggetto di rinnovo.

Art. 3

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 4

Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con D.A. n. 40 dell'8.6.2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. n. 44/1991, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento l'Amministrazione interessata potrà presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo 13/04/2026

**Il Presidente della Regione
Assessore ad interim delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica**